

Fallimenti, ultime compensazioni

L'entrata in vigore dell'art. 31 del D.L. n. 78/2010 determina, a partire dal 1° gennaio 2011, l'impossibilità per il Curatore di effettuare compensazioni tra crediti e debiti fiscali, ad eccezione del raro caso in cui il Fallimento presenti passività tributarie, iscritte a ruolo a titolo di imposte erariali ed accessori, per un importo non superiore ad Euro 1.500,00. In altri termini, il prossimo dicembre rappresenterà l'ultimo mese in cui poter effettuare le compensazioni dei crediti fiscali delle procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, salva l'emanazione di specifici provvedimenti ministeriali di esonero dalla nuova norma: è il caso, ad esempio, del credito Iva maturato nel corso del Fallimento, per effetto delle spese sostenute, come i compensi dei professionisti. Resterebbero, pertanto, unicamente percorribili le sole compensazioni di tipo verticale, come quelle "Iva da Iva".